

Messaggio

numero	4600
data	27 novembre 1996
dipartimento	Istituzioni

Concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'art. 98a della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrare il disegno di legge concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all' art. 98a della Legge federale sull' organizzazione giudiziaria (in seguito OG).

Questo messaggio si fonda sul rapporto allestito da un apposito Gruppo di lavoro, istituito dallo scrivente Consiglio con risoluzione del 30 novembre 1994, al quale è stato conferito l' incarico di elaborare le modifiche alla legislazione cantonale resesi necessarie alla luce dell' art. 98a OG. Il citato Gruppo di lavoro era presieduto dall' avv. Fernando Gaja, ed era inoltre composto dal Presidente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina avv. Marco Brenni, dal Consulente giuridico del Consiglio di Stato lic.jur. Guido Corti e dall' avv. Emilio Catenazzi.

I. CENNI GENERALI

Il 15 febbraio 1992 è entrato in vigore il nuovo art. 98a OG, il quale ha il seguente tenore letterale:

1. I Cantoni istituiscono Autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, nella misura in cui le decisioni di quest' ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
 2. Essi ne disciplinano la competenza, l' organizzazione e la procedura nell' ambito delle pertinenti disposizioni del diritto federale.
 3. Il diritto di ricorrere e i motivi di ricorso devono essere garantiti almeno nella misura stabilita per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale".
- Giusta le Disposizioni finali di questa riforma dell' OG, i Cantoni debbono emanare, entro cinque anni dall' entrata in vigore della stessa (ossia entro il 15 febbraio 1997), le disposizioni esecutive disciplinanti la competenza, l' organizzazione e la procedura delle ultime istanze cantonali secondo il summenzionato art. 98a.

In quest' ambito, le decisioni impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, cui l' art. 98a cpv. 1 OG fa riferimento, sono unicamente quelle fondate sul diritto pubblico federale, ad esclusione quindi di quelle emanate in virtù del diritto cantonale. Inoltre, l' art. 98a cpv. 1 OG concerne le decisioni adottate a livello cantonale che sono direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, senza che vi sia la facoltà di adire precedentemente un' Autorità federale intermedia, quale ad esempio una Commissione federale di ricorso.

L' art. 98a OG, sancendo l' obbligo dei Cantoni di istituire istanze giudiziarie in materia amministrativa, tende, in altri termini, come si afferma nel relativo messaggio del 18 marzo 1991 del Consiglio federale a pag. 19, ad assicurare la garanzia minima necessaria per una protezione giuridica equa ed uniforme in tutti i Cantoni. Inoltre, l' art. 98a OG mira pure a sgravare il Tribunale federale. Ora, il principio dell' istituzione di Autorità giudiziarie nella misura in cui le decisioni di quest' ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è adempiuto quando la legislazione cantonale prevede, quale ultima istanza, il Consiglio di Stato. Infatti, l' Esecutivo cantonale o un' Autorità presieduta da un suo componente non può essere considerato come un' Autorità giudiziaria indipendente in virtù della ripetuta giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 103 Ib 372 e segg., DTF 106 Ib 201 cons. 1 e 289 cons. 1, come pure il messaggio del 18 marzo 1991 del Consiglio federale concernente la modificazione dell' OG a pag. 58). Di conseguenza, occorre introdurre il ricorso a un Tribunale contro le decisioni direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, in relazione alle quali la

legislazione cantonale non riconosce ancora agli interessati la facoltà di precedentemente adire un' Autorità giudiziaria cantonale (quale ad esempio il Tribunale cantonale amministrativo, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, il Tribunale della pianificazione del territorio, la Camera di diritto tributario del Tribunale di appello o una Commissione cantonale di ricorso). A questo riguardo, il summenzionato Gruppo di lavoro ha pertanto provveduto a un esame di tutta la legislazione cantonale nell' intento di individuare le leggi, in contrasto con il principio sancito dall' art. 98a OG, per le quali si impone il relativo adeguamento.

II. SOLUZIONE PROPOSTA

Prima di esaminare il tema delle leggi da modificare in vista del loro adeguamento all' art. 98a OG, conviene stabilire quale sia l' Autorità giudiziaria cui debbano essere devolute le nuove competenze ricorsuali richieste da questa norma. L' attribuzione di nuove competenze all' Autorità giudiziaria comporta infatti necessariamente un aggravio per i magistrati chiamati a occuparsi di queste nuove materie.

Lo scrivente Consiglio, aderendo alla proposta del Gruppo di lavoro il quale ha tenuto due riunioni con una Delegazione del Tribunale di appello per un esame in comune del problema, è giunto alla conclusione di designare il Tribunale cantonale amministrativo quale ultima istanza giudiziaria ai sensi dell' art. 98a OG, fatta eccezione per le particolari materie di natura civile, come quelle della legislazione relativa al registro fondiario e al registro di commercio, da attribuire alla Camera civile del Tribunale di appello, per le materie connesse con la pianificazione, quali il settore delle foreste e quello delle strade nazionali, da devolvere al Tribunale della pianificazione del territorio, per l' ambito della tassa di iscrizione nel registro fondiario, da assegnare alla Camera di diritto tributario, e per il settore dell' esecuzione delle pene e delle misure, da affidare alla Camera dei ricorsi penali.

Questa soluzione comporterà indubbiamente un aggravio per le Camere del Tribunale di appello toccate dall' applicazione a livello cantonale dell' art. 98a OG.

Non si tratta, comunque, di una soluzione definitiva, ma di natura transitoria in attesa della ristrutturazione dell' organizzazione giudiziaria cantonale, tema, questo, che sarà esaminato prossimamente. Si dovrà, in quest' ambito, valutare l' opportunità dell' introduzione di Commissioni cantonali di ricorso o, come auspicato da più parti, di quella del Tribunale di polizia. Le esperienze che verranno acquisite nel frattempo potranno fornire valide indicazioni in proposito, specie per quanto attiene all' impatto dell' introduzione dell' art. 98a OG sulle attuali strutture giudiziarie, e segnatamente sul Tribunale cantonale amministrativo.

Va comunque notato che, nella maggioranza dei casi, le modifiche legislative proposte mantengono il ricorso al Consiglio di Stato. L' Autorità giudiziaria quale ultima Autorità di ricorso in sede cantonale viene istituita quale istanza "in più" di quelle già previste dalle singole leggi toccate dalla riforma concernente l' art. 98a OG. Occorrerà valutare, sulla base delle future esperienze, se mantenere o meno "il filtro" rappresentato dal ricorso al Consiglio di Stato. Ciò, se da un lato ha il vantaggio di limitare l' aggravio dell' Autorità giudiziaria di ultima istanza, costituisce, dall' altro, un aumento della durata delle procedure e dei costi che ne derivano.

E' stato inoltre calcolato (sempre sulla scorta dei dati statistici a disposizione) che il numero complessivo dei ricorsi sui quali il Tribunale cantonale amministrativo sarà chiamato a pronunciarsi in seguito a questa riforma legislativa sarà contenuto entro limiti sopportabili dalle attuali sue strutture.

In alcuni settori legislativi interessati dalla riforma relativa all' art. 98a OG, il Consiglio di Stato, quale ultima Autorità di ricorso, ha ad esempio emanato negli ultimi due anni le seguenti decisioni:

- In materia di navigazione interna: nessuna decisione nel 1994 e nel 1995, ritenuto che 1 gravame introdotto in quest' ambito lo scorso anno si trova in fase istruttoria;
- In materia di agricoltura, nessuna decisione nel 1994 ed 1 nel 1995, ritenuto che in questo settore, che coinvolge diverse leggi, la stragrande maggioranza dei gravami (circa una trentina ogni anno trattati dal Consiglio di Stato) soggiace alla Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell' economia pubblica;
- In materia di protezione degli animali: 1 decisione nel 1994 e 1 decisione nel 1995;

- In materia di protezione delle acque (settore, questo, più importante, anche se il numero dei ricorsi si mantiene entro limiti sopportabili): 6 decisioni nel 1994 e 11 nel 1995;

- In materia di diritto degli stranieri: nel 1994 sono state emanate 39 decisioni suscettibili di ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, e vi sono stati 21 ricorsi di diritto amministrativo al Tribunale federale (di cui 9 dichiarati inammissibili), mentre nel 1995 sono state adottate, sempre in quest' ambito, 22 decisioni, e si sono avuti 12 ricorsi di diritto amministrativo al Tribunale federale (di cui 3 dichiarati inammissibili);

- In materia di foreste: nel 1994 sono state emanate 121 decisioni in materia di accertamento di area forestale, contro le quali sono però stati inoltrati al Tribunale federale solamente 4 ricorsi di diritto amministrativo, e sono state adottate 48 decisioni in materia di permessi di dissodamento, contro le quali sono però stati presentati unicamente 2 ricorsi di diritto amministrativo al Tribunale federale, mentre nel 1995 sono state emanate 158 decisioni in materia di accertamento di area forestale, e sono state adottate 56 decisioni in materia di permessi di dissodamento, risoluzioni, queste, contro le quali sono stati proposti complessivamente 5 ricorsi di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Le risultanze di queste indagini statistiche, che concernono i maggiori settori dell' amministrazione interessati da leggi toccate dalla riforma richiesta dall' art. 98a OG, permettono di considerare sopportabile l' aggravio che ne potrà derivare al Tribunale cantonale amministrativo che, per affermazione del suo Presidente, si trova oggi "in una situazione più equilibrata e tranquilla" nei confronti di due o tre anni or sono (cfr. anche rendiconto 1995, pag. 375). L' onere che ne potrà derivare al Tribunale cantonale amministrativo dovrebbe aggirarsi sui 50/60 ricorsi annui.

Non va tuttavia dimenticato che al Tribunale cantonale amministrativo è già stata attribuita, con l' inserimento nella Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del nuovo art. 12a proposto dal Consiglio di Stato con messaggio del 30 gennaio 1996, approvato dal Gran Consiglio l' 11 marzo 1996 ed entrato in vigore il 23 aprile 1996, la competenza di esaminare, quale ultima istanza cantonale, i ricorsi contro le decisioni del Governo in materia di ammonimento, di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento e di divieto di far uso su territorio svizzero di una licenza di condurre straniera.

L' onere che deriva al Tribunale cantonale amministrativo da questa nuova competenza in materia di circolazione stradale è stimato in una quarantina di incarti annui, ragione per cui l' aggravio complessivo derivante dalla riforma dell' art. 98a OG non dovrebbe superare il centinaio di ricorsi annui.

Questa valutazione trova conferma nella lettera del 21 febbraio 1996 del Tribunale federale, ove si precisa, in risposta a una richiesta in tal senso del citato Gruppo di lavoro, che nel 1994 sono stati inoltrati 58 ricorsi di diritto amministrativo contro decisioni di Autorità amministrative cantonali, e che nel 1995 tali ricorsi sono stati 39. Di minore importanza è l' aggravio che deriverà alla Camera civile del Tribunale di appello, al Tribunale della pianificazione del territorio, alla Camera di diritto tributario e alla Camera dei ricorsi penali dalle materie entranti nelle loro competenze.

Le statistiche provano il numero esiguo dei ricorsi inoltrati in materia di registro fondiario e di registro di commercio. Infatti, nel 1994 sono stati presentati al Dipartimento delle istituzioni pochissimi ricorsi in materia di registro fondiario e di registro di commercio, ossia 13 e rispettivamente 17, e sono stati inoltrati al Tribunale federale, contro decisioni del Dipartimento delle istituzioni, 1 ricorso in materia di registro fondiario e 1 ricorso in materia di registro di commercio. Nel 1995 sono stati proposti al Dipartimento delle istituzioni 22 ricorsi in materia di registro fondiario e 12 ricorsi nell' ambito del registro di commercio, mentre non si sono avuti ricorsi al Tribunale federale in questi settori.

Le medesime considerazioni valgono per il Tribunale della pianificazione del territorio, dato il numero esiguo di gravami nel settore delle foreste, che costituisce la materia principale che gli viene attribuita.

Questo stesso discorso si applica anche per la Camera di diritto tributario, come è dimostrato dal fatto che nel 1994 sono stati presentati al Dipartimento delle istituzioni 36 ricorsi nel settore della tassa di iscrizione nel registro fondiario, mentre non si è avuto, in quest' ambito, alcun ricorso al Tribunale federale. Nel 1995 sono invece stati

proposti al Dipartimento delle istituzioni solamente 13 ricorsi in materia di tassa di iscrizione nel registro fondiario, ed è stato introdotto in quest' ambito 1 ricorso al Tribunale federale. La forte e costante flessione del mercato immobiliare permette di ritenere una ulteriore riduzione dei gravami in questa materia.

Inoltre, anche i ricorsi di diritto amministrativo proposti al Tribunale federale contro le decisioni adottate dal Dipartimento delle istituzioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono rari.

Già è stato detto che l' attribuzione di queste nuove competenze alle Camere del Tribunale di appello, e in particolare al Tribunale cantonale amministrativo, è da considerare transitoria in attesa di una ristrutturazione dell' organizzazione giudiziaria cantonale. In tal senso va intesa questa proposta, alla quale aderisce lo scrivente Consiglio, fatta dal citato Gruppo di lavoro alla Delegazione del Tribunale di appello e l' adesione che ne è scaturita da parte di quest' ultimo.

Il summenzionato Gruppo di lavoro - e questo tema è ripetutamente emerso anche negli incontri con la Delegazione del Tribunale di appello - ha pure esaminato l' ipotesi di istituire un Tribunale di polizia, alla stregua di quanto già esiste in alcuni Cantoni romandi, al quale verrebbe attribuita la competenza di decidere i ricorsi in materia di circolazione stradale (ivi comprese le contravvenzioni), alleggerendo in tal modo l' onere di lavoro del Tribunale cantonale amministrativo, e al quale potrebbero anche essere conferite determinate incombenze in materia penale, sgravando così i Pretori dalle competenze penali che l' art. 28 della Legge organica giudiziaria civile e penale loro riserva. Il problema dell' istituzione del Tribunale di polizia richiede però un profondo ed attento esame non soltanto dal profilo legislativo, ma, particolarmente, anche da quello politico e finanziario, ragione per cui questa ipotesi esula dal contesto del presente messaggio, poiché v' è ora l' urgenza, dettata dal diritto federale, di adeguare rapidamente la legislazione cantonale all' art. 98a OG.

Il citato Gruppo di lavoro ha anche considerato, quale possibile soluzione, l' istituzione di speciali Commissioni cantonali di ricorso per le singole materie, come già avviene a livello federale, ove sono state create, nell' ottica di sgravare il Tribunale federale, diverse Commissioni federali di ricorso, e come è indicato, quale modo per i Cantoni di soddisfare l' obbligo sgorgante dall' art. 98a OG, nel messaggio del Consiglio federale del 18 marzo 1991 concernente la modificazione dell' OG a pag. 58. Il Consiglio di Stato, condividendo le conclusioni in questo senso del Gruppo di lavoro, considera però prematura una tale soluzione, anche se le esperienze acquisite in campo federale (con l' istituzione di un ufficio presidenziale a tempo pieno per le Commissioni federali di ricorso) sembrano aver dato esito positivo. Inoltre, la maggiore tutela del cittadino assicurata da un Tribunale composto integralmente da Giudici a tempo pieno e talune esperienze negative del passato in campo cantonale (ad esempio con le Commissioni distrettuali in materia di espropriazione) sono elementi validi per suggerire e giustificare altre soluzioni. L' istituzione di Commissioni cantonali di ricorso potrebbe comunque entrare in considerazione, quale valvola di sicurezza, nel caso in cui l' aggravio per il Tribunale cantonale amministrativo determinato dall' art. 98a OG dovesse rivelarsi tale da compromettere le sue normali funzioni.

In ultima analisi, quindi, la soluzione più semplice e di più immediata attuazione consiste nell' attribuzione al Tribunale di appello, e segnatamente al Tribunale cantonale amministrativo, delle competenze ricorsuali nelle nuove materie interessate dall' art. 98a OG; le altre soluzioni, quali l' istituzione del Tribunale di polizia o di Commissioni cantonali di ricorso, saranno, come già indicato in precedenza, esaminate in un secondo tempo.

III. LEGGI DA MODIFICARE IN VISTA DEL LORO ADEGUAMENTO ALL' ART. 98a OG

Lo scrivente Consiglio propone di inserire, in ogni singola legge toccata dalla riforma richiesta dall' art. 98a OG, un articolo che introduce, quale istanza cantonale di ricorso, un' Autorità giudiziaria. Infatti, anche se più laboriosa, questa soluzione assicura, per i funzionari e i cittadini interessati, maggiore chiarezza e praticità di quella di una norma generale, adottata in altri Cantoni (come ad esempio quello dei Grigioni), la quale può facilmente essere fonte di incertezza. Va inoltre osservato che la clausola enumerativa di competenza del Tribunale cantonale amministrativo caratterizza il nostro ordinamento legislativo fin dal momento dell' istituzione di detto Tribunale, avvenuta nel 1966.

Nel disegno di legge concernente l' adeguamento della legislazione cantonale all' art. 98a OG, sono indicate le singole leggi cantonali che occorre modificare in quest' ottica, e nelle quali viene di regola inserita una norma che prevede la facoltà di ricorso a un' Autorità giudiziaria. Queste nuove disposizioni legali, di per sé già chiare, meritano le osservazioni e precisazioni seguenti.

Le nuove norme legali in questione specificano talora, negli ambiti in cui il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammissibile solamente in modo limitato, il genere di decisioni contro le quali è introdotta la facoltà di ricorso a un' Autorità giudiziaria cantonale: ciò è ad esempio il caso per quel che attiene alla Legge sulla cittadinanza ticinese e sull' attinenza comunale, poiché in questo settore il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è esperibile unicamente in materia di annullamento dell' acquisto della cittadinanza, di svincolo dalla cittadinanza svizzera e di accertamento in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull' attinenza comunale. In altri ambiti, come ad esempio in materia di registro fondiario, di registro di commercio, di protezione degli animali e di foreste, nei quali il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è invece dato in modo ampio e generale, le nuove disposizioni introdotte nelle rispettive leggi stabiliscono, con una formulazione generica, che contro le decisioni adottate dalla competente Autorità amministrativa è ammesso il ricorso all' Autorità giudiziaria cantonale.

Alla Camera civile del Tribunale di appello vengono devolute le competenze ricorsuali in materia di registro fondiario, di registro di commercio, di cittadinanza, di collocamento in vista d' adozione e di affiliazione. In questo modo, si instaura un' analogia con la normativa concernente il Tribunale federale, nel cui ambito, come stabiliscono gli artt. 4 cifra 1 e 5 cpv. 1 cifra 4 del Regolamento del Tribunale federale, i ricorsi di diritto amministrativo in materia di registro fondiario, di registro di commercio, di cittadinanza, di collocamento in vista d' adozione e di affiliazione sono trattati dalle Corti civili. Inoltre, quelle relative al registro fondiario, al registro di commercio, al collocamento in vista d' adozione e all' affiliazione sono materie di natura prevalentemente civile, e anche per ragioni di parallelismo appare opportuno devolvere i ricorsi vertenti su queste materie alla Camera civile del Tribunale di appello, poiché a questa stessa Autorità giudiziaria la recente riforma della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero, approvata dal Gran Consiglio il 30 settembre 1996, affida le competenze ricorsuali, nel quadro dell' adeguamento di questi settori all' art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali (in seguito CEDU), negli ambiti del diritto tutorio, dello stato civile e delle fondazioni. Ora, pure queste ultime materie, come quelle summenzionate che si intende attribuire alla Camera civile del Tribunale di appello con il presente messaggio, sono disciplinate dal diritto civile federale.

Al Tribunale della pianificazione del territorio vengono attribuite le competenze ricorsuali nel settore dei progetti esecutivi e degli allineamenti concernenti le strade nazionali, nell' ambito dei piani delle zone di protezione delle acque sotterranee e delle aree di protezione delle acque sotterranee, come pure in materia forestale. Queste materie, ivi compreso il settore delle foreste, ove si pone ad esempio spesso il tema dell' accertamento dell' area forestale, presentano infatti una stretta connessione con la pianificazione del territorio.

Nel settore della tassa di iscrizione nel registro fondiario, la quale è un tributo prevalentemente fiscale, viene introdotto il ricorso alla Camera di diritto tributario, che è ad esempio già competente a esaminare i ricorsi concernenti l' imposta sugli utili immobiliari. In materia di tassa di iscrizione nel registro fondiario, proponiamo inoltre di introdurre, così come avviene attualmente nelle altre normative di natura fiscale, la facoltà di reclamo presso la prima istanza, ossia presso l' ufficio del registro. In tal modo, è così fra l' altro possibile sanare senza eccessive formalità numerosi errori di calcolo o dovuti a una svista, che costringono attualmente i contribuenti a interporre formale ricorso al Dipartimento delle istituzioni.

Le decisioni emanate dal Dipartimento delle istituzioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure (settore, questo, che è pure interessato dall' art. 98a OG) possono essere impugnate presso la Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello. In questo modo, si instaura un' analogia con quanto prevede l' art. 341 cpv. 1 del nuovo Codice di procedura penale, il quale stabilisce che contro le decisioni del Consiglio di vigilanza in materia di esecuzione delle pene (ad esempio concernenti il rifiuto o la revoca della liberazione condizionale) è ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi

penali. Le decisioni che soggiacciono al ricorso alla Camera dei ricorsi penali sono quelle concernenti l'ordine di scontare la pena o la misura, il collocamento al lavoro fuori dello stabilimento nell'ambito della semilibertà e della semiprigionia, l'esecuzione della pena in giorni separati e l'interruzione della esecuzione di una pena privativa della libertà personale giusta l'art. 40 del Codice penale svizzero, come pure le altre decisioni contro le quali è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; quest'ultima clausola generale è necessaria, poiché nel settore dell'esecuzione delle pene non è sempre agevole distinguere i casi nei quali è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale da quelli in cui è invece dato il ricorso di diritto pubblico. Infatti, il Tribunale federale tende ad ampliare, come risulta ad esempio dalla sentenza emanata il 16 dicembre 1993 e pubblicata nella Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese, Vol. II, 1994, pagg. 154 e segg., il campo d'applicazione del ricorso di diritto amministrativo, ritenendo ad esempio esperibile questo rimedio giuridico in materia di limitazione della corrispondenza nel quadro dell'esecuzione delle pene, essendo questo tema disciplinato, nei suoi tratti fondamentali, a livello federale, ossia dall'art. 5 dell'Ordinanza 1 sul Codice penale svizzero. L'attribuzione delle competenze nelle suddette materie alla Camera civile del Tribunale di appello, al Tribunale della pianificazione del territorio, alla Camera di diritto tributario e alla Camera dei ricorsi penali presenta inoltre il vantaggio di non gravare eccessivamente di ricorsi il Tribunale cantonale amministrativo, al quale viene devoluta la maggior parte, dal settore della circolazione stradale a quello della protezione degli animali e delle epizootie, dall'ambito della protezione delle acque (esclusi i piani) a quello dell'utilizzazione delle acque, dal settore del commercio dei veleni a quello del diritto degli stranieri, delle nuove materie interessate dall'art. 98a OG.

In materia di circolazione stradale, per rispettare l'art. 98a OG bisogna estendere la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo anche ad ambiti non menzionati dall'art. 12a, approvato dal Gran Consiglio l'11 marzo 1996 ed entrato in vigore il 23 aprile 1996, della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale. Infatti, quest'ultima norma, già adottata con sollecitudine per porre la nostra legislazione in sintonia con la CEDU, prevede il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di ammonimento, di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento e di divieto di far uso su territorio svizzero di una licenza di condurre straniera, ossia contro i provvedimenti che sono considerati di natura penale ai sensi dell'art. 6 cifra 1 CEDU. Tuttavia, nel settore della circolazione stradale non solamente le suddette decisioni, ma ad esempio anche quelle in materia di revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza, di riammissione alla guida di coloro nei cui confronti è stato adottato quest'ultimo provvedimento, di rifiuto della licenza per allievo conducente, di ritiro della licenza di circolazione e di revoca della licenza per maestro conducente, soggiacciono al ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Di conseguenza, bisogna prevedere mediante una clausola generale, modificando in questo senso la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale, la facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni amministrative adottate in materia di circolazione stradale dal Consiglio di Stato. In relazione all'elenco delle leggi cantonali da modificare in vista del loro adeguamento all'art. 98a OG mediante l'introduzione della facoltà di ricorso a un'Autorità giudiziaria cantonale, intendiamo ancora precisare che proponiamo la trasformazione in legge formale del Regolamento cantonale sul registro di commercio del 25 giugno 1937, del Decreto esecutivo d'applicazione della legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni del 3 gennaio 1974 e del Regolamento cantonale di esecuzione della legge federale 9 giugno 1977 sulla metrologia del 17 marzo 1981 (in questi due ultimi casi la legge viene sfrondata da alcune norme di dettaglio, che sono rinviate al nuovo Regolamento di applicazione), poiché gli stessi, come è stato messo in evidenza dal citato Gruppo di lavoro, poggiano su una base legale carente, violando in tal modo i principi della legalità e della separazione dei poteri.

In materia di diritto degli stranieri, bisogna distinguere la legislazione relativa alle misure coercitive da quella concernente la dimora e il domicilio. Per quel che attiene al primo settore, il Consiglio di Stato ha presentato il 20 novembre 1996 il messaggio che propone la promulgazione della Legge di applicazione alla legge federale concernente

le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri. In quest' ambito, è pure regolato l' aspetto concernente la procedura ricorsuale, e in particolare è disciplinata la facoltà di appellarsi a un' ultima istanza cantonale (Tribunale cantonale amministrativo) contro le decisioni del Giudice delle misure coercitive di conferma della carcerazione e quelle del Dipartimento delle istituzioni di divieto di abbandono di un territorio o di accesso ad un territorio. Per quel che riguarda invece la legislazione in materia di dimora e di domicilio, è attualmente allo studio del Dipartimento delle istituzioni una nuova Legge cantonale. Già nel corso dell' estate, il Dipartimento aveva messo in consultazione un avamprogetto. Questa legge, nella sua forma definitiva, sarà verosimilmente sottoposta all' attenzione del Gran Consiglio nel corso del corrente inverno.

In attesa di tale normativa, si propone una Legge transitoria d' applicazione dell' art. 98a della legge federale sull' organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri, la quale cesserà di avere effetto con l' entrata in vigore della Legge cantonale sulla dimora e il domicilio degli stranieri. In questo settore del diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, e di riflesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, è segnatamente dato in materia di rilascio e di rifiuto di permessi di dimora o di domicilio al cui ottenimento la legislazione federale, ivi compresi i trattati internazionali, conferisce un diritto. A ciò vanno aggiunte le decisioni di revoca di permessi, le espulsioni e i rimpatri.

Si osserva inoltre che in materia di derrate alimentari il Gran Consiglio ha approvato, nella seduta del 30 settembre 1996, la nuova Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d' uso, proposta dal Consiglio di Stato con messaggio del 14 maggio 1996, il cui articolo 3 già stabilisce, conformemente all' art. 98a OG, che contro le decisioni del Consiglio di Stato, quale Autorità di ricorso, vi è la possibilità di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo. La proposta di abrogazione del cpv. 3 dell' art. 13 della Legge di applicazione alla legge federale sull' edilizia di protezione civile e relativa ordinanza del 7 novembre 1988, il quale stabilisce che contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di pretese pecuniarie è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, è giustificata dal fatto che in quest' ambito v' è già, come indica l' art. 15 cpv. 3 della Legge federale sull' edilizia di protezione civile, la facoltà di adire la Commissione federale di ricorso in materia di protezione civile.

Per quel che attiene ai ricorsi nelle nuove materie interessate dall' art. 98a OG, la relativa procedura è disciplinata dalla Legge di procedura per le cause amministrative, alla quale rinviano le norme di legge che prevedono il ricorso a un' Autorità giudiziaria cantonale (e in quest' ambito si osserva inoltre che nelle vertenze in cui è anche applicabile l' art. 6 cifra 1 CEDU, il diritto della parte di chiedere, nel quadro del ricorso all' Autorità giudiziaria, l' udienza pubblica già deriva da un' interpretazione conforme allo stesso art. 6 CEDU dell' art. 67 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause amministrative, il quale stabilisce che le sedute davanti al Tribunale cantonale amministrativo sono pubbliche, le deliberazioni segrete).

IV. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE 1996-1999 E RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

L' argomento in questione è trattato nell' Allegato 4, concernente il piano delle principali modifiche legislative, delle Linee direttive 1996-1999.

Come è già stato indicato in precedenza, tutte le competenze ricorsuali nelle nuove materie interessate dall' art. 98a OG vengono attribuite al Tribunale di appello, senza aumentare il numero dei magistrati che compongono lo stesso o istituire nuove Autorità giudiziarie, ragione per cui il presente disegno di legge non comporta, per lo Stato e per i Comuni, alcuna conseguenza né di natura finanziaria né a livello di personale.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

concernente l' adeguamento della legislazione cantonale all' art. 98a della legge federale sull' organizzazione giudiziaria

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 27 novembre 1996 n. 4600 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla cittadinanza ticinese e sull' attinenza comunale, dell' 8 novembre 1994, è modificata come segue:

TITOLO V - PROTEZIONE GIURIDICA

Ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello	Articolo 41a (nuovo) Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di annullamento dell' acquisto della cittadinanza, di svincolo dalla cittadinanza svizzera e di accertamento in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull' attinenza comunale è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.
---	--

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Testo dell' ex Titolo V

II.

La Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero, del 18 aprile 1911, è modificata come segue:

6.del Dipartimento delle finanze e dell' economia	Articolo 15b 1 Il Dipartimento delle finanze e dell' economia è l' autorità competente a rilasciare l' autorizzazione a emanare fedeli di deposito (art. 482 cpv. 1 CO) ed a infliggere l' ammenda agli emittenti non autorizzati (art. 1155 cpv. 2 CO). 2 Contro le decisioni del Dipartimento delle finanze e dell' economia in materia di autorizzazione a emanare fedeli di deposito è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni giusta le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative. 3 Contro l' ammenda inflitta dal Dipartimento delle finanze e dell' economia è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 15 giorni giusta le disposizioni della legge di procedura per le contravvenzioni.
V. Ricorso	Articolo 38d (nuovo) Le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d' adozione e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d' adozione sono impugnabili alla Camera civile del Tribunale di appello; è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

III.

La Legge generale sul registro fondiario, del 2 febbraio 1933, è modificata come segue:

Ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello	Art. 41a (nuovo) Contro le decisioni dell' Autorità di vigilanza è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.
---	---

IV.

Il Decreto legislativo che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario, del 9 settembre 1941 e successive modificazioni, è modificato come segue:

Articolo 7

1 Contro la valutazione dell' ufficio del registro può essere presentato reclamo a

quest' ultimo nel termine di 15 giorni dalla comunicazione.

2 La procedura di reclamo è gratuita.

Articolo 7a (nuovo)

1 Contro la decisione su reclamo dell' ufficio del registro può essere interposto ricorso, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, al Dipartimento delle istituzioni; è in facoltà del Dipartimento di assumere, anche d' ufficio, tutte le informazioni ritenute opportune.

2 Quando il ricorso è infondato, il Dipartimento delle istituzioni può accollare ai ricorrenti le spese e una tassa di giudizio da fr. 10.-- a fr. 1'000.--.

3 Contro la decisione del Dipartimento delle istituzioni è dato ricorso, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione, alla Camera di diritto tributario; sono applicabili le disposizioni procedurali della legge tributaria.

Articolo 8 cpv. 2

2 La multa è applicata dal Dipartimento delle istituzioni; contro la decisione è dato ricorso nel termine di 30 giorni alla Camera di diritto tributario, il cui giudizio è definitivo; sono applicabili le disposizioni procedurali della legge tributaria.

Articolo 11

Più trapassi di proprietà fra le stesse persone, e relativi agli stessi beni costituenti un sol complesso, sono considerati come unico trapasso e tassati per il totale loro valore, quando l' iscrizione ne venga chiesta contemporaneamente e a un intervallo non superiore a un mese, ed anche quando sia chiesta nell' intervallo di un anno, se l' ufficio del registro abbia motivo di ritenere trattarsi di un unico rapporto suddiviso all' intento di sfuggire la progressività.

Sono riservati in questo caso il diritto di reclamo all' ufficio del registro e di ricorso al Dipartimento delle istituzioni e alla Camera di diritto tributario; sono applicabili gli artt. 7 e 7a della presente legge.

Articolo 39

Gli atti soggetti ad iscrizione che non fossero esplicitamente contemplati nei precedenti articoli, sono tassati con le norme previste per i casi affini, riservati il diritto di reclamo all' ufficio del registro e di ricorso al Dipartimento delle istituzioni e alla Camera di diritto tributario; sono applicabili gli artt. 7 e 7a della presente legge.

Articolo 49

Ove sorgessero divergenze sull' importo delle tasse dovute, il richiedente ha diritto di reclamo all' ufficio del registro e di ricorso al Dipartimento delle istituzioni e alla Camera di diritto tributario; sono applicabili gli artt. 7 e 7a della presente legge.

V.

Legge cantonale sul registro di commercio, del

Circondari di registro	Articolo 1 Ogni distretto ha un ufficio del registro di commercio diretto dall' ufficiale dei registri, coadiuvato dal personale addetto all' ufficio; le funzioni di supplente spettano all' aggiunto dell' ufficio.
Autorità di vigilanza	Articolo 2 Autorità unica di vigilanza sul registro di commercio per tutto il Cantone, a norma del Codice delle obbligazioni e dell' Ordinanza federale sul registro di commercio (ORC), è la Sezione del registro fondiario e di commercio.
Ispettorato delle finanze	Articolo 3 La vigilanza sulla gestione finanziaria è affidata all' Ispettorato delle finanze.
Procedura di ricorso	Articolo 4 1 I ricorsi contro le disposizioni dell' ufficiale del registro, in due copie, devono essere prodotti alla Sezione del registro fondiario e di commercio entro 14 giorni dalla notificazione delle stesse. 2 Se il ricorso è infondato, la Sezione del registro fondiario e di commercio può accollare al ricorrente le tasse e spese

	giusta gli artt. 13 e 14 della tariffa e delle tasse in materia di registro di commercio del 3 dicembre 1954.
Competenza d' infliggere ammende	Articolo 5 1 La competenza d' infliggere ammende a coloro che, in modo colposo, contravvengono all' obbligo della notifica per l' iscrizione, spetta all' ufficiale del registro (art. 2 ORC). 2 Contro la decisione dell' ufficiale è ammesso il ricorso, secondo la procedura stabilita all' art. 4, alla Sezione del registro fondiario e di commercio.
Ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello	Articolo 6 1 Contro le decisioni della Sezione del registro fondiario e di commercio di cui agli artt. 4 e 5 è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello. 2 Nel caso dell' art. 4 torna applicabile la legge di procedura per le cause amministrative, e nel caso dell' art. 5 la legge di procedura per le contravvenzioni.
Termine per provocare misure provvisorie del giudice	Articolo 7 Il termine che l' ufficiale deve assegnare all' opponente per ottenere una misura provvisoria del giudice in caso di opposizione di diritto privato contro un' iscrizione non ancora eseguita, è di quindici giorni (art. 32 ORC).
Autorità obbligate a comunicare le imprese obbligate all' iscrizione	Articolo 8 Le autorità giudiziarie, i municipi e le commissioni circondariali di tassazione sono tenuti a comunicare all' ufficiale competente le imprese obbligate all' iscrizione, come pure i fatti da cui nasce l' obbligo d' iscrizione, di modificazione e di cancellazione (art. 63 ORC).
Pubblicazioni	Articolo 9 1 Le iscrizioni nel registro di commercio, dopo che sono apparse sul Foglio Ufficiale Svizzero di commercio, sono pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale a cura della Divisione della giustizia; per tale pubblicazione non è riscossa alcuna tassa (art. 118 ORC). 2 Le iscrizioni relative ai rappresentanti d' indivisioni devono essere pubblicate sul Foglio ufficiale cantonale (art.108 ORC).
Tasse	Articolo 10 L' ufficiale dei registri è incaricato di incassare le tasse previste dalla tariffa federale per le iscrizioni al registro di commercio.

VI.

La Legge di applicazione della legge federale 13 giugno 1928 sulla tubercolosi, del 13 novembre 1934, è modificata come segue:

A. Agli artt. 1, 3, 4, 17, 18 e 24, Dipartimento di igiene è sostituito da Dipartimento delle opere sociali.

B.

Articolo 27a (nuovo)

Contro le decisioni dell' Autorità amministrativa cantonale emanate in applicazione della Legge federale sulla tubercolosi è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.

VII.

Legge d' applicazione della legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni, del

Autorità competente	Articolo 1 Il Consiglio di Stato è l' organo competente per l' esecuzione diretta della legge federale sul commercio dei veleni.
Comuni	Articolo 2 Il Consiglio di Stato può designare i Comuni autorizzati a

	rilasciare attestazioni di veleno per l' acquisto di veleni della classe 2.
Tasse	Articolo 3 Per la concessione di autorizzazioni per l' esecuzione di controlli speciali vengono riscosse tasse entro i limiti stabiliti dagli artt. 77 e 78 dell' Ordinanza di esecuzione.
Sequestro	Articolo 4 Dei sequestri operati conformemente all' art. 36, cpv. 2, della legge federale va dato avviso al Consiglio di Stato.
Ricorso	Articolo 5 1 I provvedimenti degli organi di esecuzione designati dal regolamento, contro i quali viene fatta opposizione, sono sottoposti al giudizio del Dipartimento competente. 2 Contro le decisioni del Dipartimento competente è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.
Infrazioni	Articolo 6 Gli organi d' esecuzione sono tenuti a denunciare all' Autorità giudiziaria le infrazioni alla legislazione federale sui veleni.
Competenza del Consiglio di Stato	Articolo 7 Il Consiglio di Stato emana direttamente le ulteriori norme d' applicazione alla legislazione federale sul commercio dei veleni.

VIII.

La Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle strade nazionali, del 7 novembre 1960, è modificata come segue:

- A. Agli artt. 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 27, 29, 30 e 31, Dipartimento delle pubbliche costruzioni è sostituito da Dipartimento del territorio.
B.

b) Pubblicazione, opposizioni e ricorso (artt. 26-28 LSN)	Articolo 10 1 I progetti esecutivi con gli allineamenti sono pubblicamente depositati presso le cancellerie dei comuni interessati previo avviso sul Foglio ufficiale cantonale. 2 Le opposizioni al progetto esecutivo ed agli allineamenti sono da inoltrare, motivate ed in due esemplari, entro il termine di deposito di 30 giorni al Consiglio di Stato. 3 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio entro 30 giorni; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative. 4 La identica procedura di opposizione e di ricorso è applicabile nel caso previsto dall' art. 28 cpv. 2 della Legge federale sulle strade nazionali.
---	--

IX.

La Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale, del 24 settembre 1985, è modificata come segue:

Consiglio di Stato e Tribunale cantonale amministrativo	Articolo 10 1 Contro le decisioni amministrative adottate in prima istanza dal Dipartimento competente, riservato l' art. 11, è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall' intimazione. 2 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 3 Sono applicabili le norme previste dalla legge cantonale di procedura per le cause amministrative. Articolo 12a Abrogato.
---	---

X.

La Legge cantonale di applicazione alla legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna, del 22 novembre 1982, è modificata come segue:

Provvedimenti amministrativi, ricorsi e penalità	<p>Articolo 8</p> <p>1 I provvedimenti amministrativi previsti dalla Legge federale sono presi dal Dipartimento competente, fatta riserva dell' art. 55, cpv. 2, della stessa legge.</p> <p>2 Le decisioni del Dipartimento sono impugnabili con ricorso al Consiglio di Stato.</p> <p>3 Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>4 E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.</p> <p>5 Le multe fino a fr. 5'000.-- sono inflitte conformemente alle norme della legge di procedura per le contravvenzioni.</p>
--	---

XI.

La Legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali, del 10 febbraio 1987, è modificata come segue:

Ricorsi	<p>Articolo 8</p> <p>1 Contro le decisioni dei Municipi, della Sezione veterinaria e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.</p> <p>2 Le decisioni del Consiglio di Stato possono essere impugunate con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>3 E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.</p>
---------	---

XII.

La Legge cantonale sui provvedimenti per combattere le epizootie (legge sulle epizootie), del 3 giugno 1969, è modificata come segue:

Ricorsi	<p>Articolo 23</p> <p>1 Contro le decisioni del veterinario cantonale è dato ricorso nel termine di 15 giorni al Dipartimento competente.</p> <p>2 Le decisioni del Dipartimento possono essere impugunate con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>3 E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.</p>
---------	---

XIII.

La Legge di applicazione all' Ordinanza federale concernente l' eliminazione dei rifiuti di origine animale, dell' 8 marzo 1995, è modificata come segue:

Capitolo V - Rimedi giuridici

Ricorso al tribunale cantonale amministrativo	<p>Articolo 17a (nuovo)</p> <p>1 Contro le decisioni emanate dal Consiglio di Stato in base all' presente legge è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>2 E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.</p>
---	---

Capitolo VI - Norme finali

Testo dell' ex Capitolo V.

XIV.

La Legge forestale cantonale di applicazione della legge forestale federale 11 ottobre 1902 - 13 marzo 1903, del 26 giugno 1912, è modificata come segue:

Capitolo IX - Rimedi giuridici

Articolo 61a (nuovo)

Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia forestale è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.

Capitolo X - Disposizioni transitorie

Testo dell' ex Capitolo IX.

XV.

La Legge d' applicazione della legge federale contro l' inquinamento delle acque dell' 8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975, è modificata come segue:

Procedura e ricorsi	Articolo 36 cpv. 3 (nuovo)
---------------------	-----------------------------------

	3 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.
Procedura e ricorsi	Articolo 41 cpv. 3 e 4 (nuovo) 3 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative. 4 Espropriante è il Cantone.
Autorità di ricorso	Articolo 124 cpv. 2 (nuovo) 2 Contro le decisioni di cui alle lett. c) ed e) del cpv. 1 è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

XVI.

La Legge riguardante l' utilizzazione delle acque, del 17 maggio 1894, è modificata come segue:

Articolo 14 cpv. 2

2 Abrogato.

Articolo 21a (nuovo)

Contro il rilascio, il rifiuto, la revoca e il trasferimento delle concessioni è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

XVII.

La Legge cantonale sull' energia, dell' 8 febbraio 1994, è modificata come segue:

Ricorsi	Articolo 19 1 Le decisioni adottate dal Consiglio di Stato in materia di impiego parsimonioso e razionale dell' energia ai sensi del Decreto federale del 14 dicembre 1990 e in materia di installazioni di climatizzazione ai sensi dell' art. 11 della presente legge, sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo cantonale dai proprietari degli edifici o degli impianti e dai municipi interessati. 2 E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.
---------	---

XVIII.

Legge cantonale di esecuzione della legge federale 9 giugno 1977 sulla metrologia, del

Vigilanza e controlli	Articolo 1 La vigilanza e i controlli nell' ambito delle norme federali vigenti sulla metrologia spettano al Consiglio di Stato.
Possessori	Articolo 2 1 Tutti i possessori di strumenti di misurazione utilizzati nell' industria e nel commercio sono tenuti ad annunciarsi al verificatore di circondario. 2 Per la mancata bollatura degli strumenti di misura in conformità delle disposizioni federali sono in primo luogo responsabili coloro che ne fanno uso; i proprietari ne sono responsabili in via subordinata.
Ispezioni	Articolo 3 1 I verificatori di circondario hanno libero accesso ai negozi, magazzini, esercizi pubblici e altri luoghi di vendita in ogni tempo. 2 I verificatori sono tenuti ad effettuare, almeno una volta ogni quattro anni, nel periodo stabilito dall' Ufficio competente, l' ispezione generale nel proprio circondario, nei modi previsti dall' art. 10 dell' Ordinanza federale sugli uffici di verificaione, per assicurarsi che la legge, i regolamenti e le ordinanze federali sulla metrologia siano rigorosamente osservati, facendone poi dettagliato

	rapporto da inviare all' Ufficio federale.
Ripristino della situazione legale	<p>Articolo 4</p> <p>1 Se sono impiegati illegalmente strumenti di misurazione sotto posti alla verifica, il verificatore provvede a ripristinare la situazione legale.</p> <p>2 Ove non fosse possibile ripristinarla il verificatore, sentito l' Ufficio competente, dispone per la confisca degli strumenti non conformi.</p> <p>3 Sono applicabili le disposizioni penali previste dalla legge federale sulla metrologia e l' art. 248 del Codice penale.</p>
Infrazioni ai doveri di servizio	<p>Articolo 5</p> <p>1 Senza l' autorizzazione dell' Ufficio competente, i verificatori non possono praticare verifiche in Comuni non appartenenti al circondario loro assegnato.</p> <p>2 Le infrazioni alla tariffa saranno punite con una multa da fr. 100.-- a fr. 1'000.--.</p>
Contravvenzioni	<p>Articolo 6</p> <p>Per le contravvenzioni valgono le disposizioni esecutive e penali previste al capo settimo, disposizioni penali, articoli 21, 22, 23 e 24, della legge federale sulla metrologia, nonché la legge di procedura per le contravvenzioni.</p>
Ricorsi	<p>Articolo 7</p> <p>1 Contro la decisione dipartimentale di multa è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall' intimazione del decreto; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni.</p> <p>2 Contro le decisioni amministrative emanate in applicazione della Legge federale sulla metrologia è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.</p>
Competenza del Consiglio di Stato	<p>Articolo 8</p> <p>Il Consiglio di Stato disciplina direttamente le tasse che competono al Cantone, le tasse, le spese, i compensi e le indennità che spettano ai verificatori, come pure la fatturazione, ed emana le ulteriori norme d' applicazione alla legislazione federale sulla metrologia.</p>

XIX.

Legge transitoria d' applicazione dell' art. 98a della legge federale sull' organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri, del

Articolo 1

Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di diritto degli stranieri suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

XX.

La Legge di applicazione alla legge federale sull' edilizia di protezione civile e relativa ordinanza, del 7 novembre 1988, è modificata come segue:

Articolo 13 cpv. 3

Abrogato.

XXI.

La Legge sulle lotterie e giochi d' azzardo, del 4 novembre 1931, è modificata come segue:

Articolo 2

1 Contro le decisioni del Dipartimento competente gli interessati possono ricorrere, entro il termine di 15 giorni, al Consiglio di Stato.

2 La decisione del Consiglio di Stato può essere impugnata con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

3 E' applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.

XXII.

La Legge sull' esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti, del 2

luglio 1974, è modificata come segue:

Dipartimento delle istituzioni e Camera dei ricorsi penali	Articolo 1 cpv. 3 e 4 (nuovo) 3 Le decisioni del Dipartimento di cui al cpv. 2 lett. a), b), c), d), come pure le altre decisioni del Dipartimento in materia di esecuzione delle pene e delle misure suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, sono impugnabili con ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; il ricorso è intimato al Dipartimento con un termine massimo di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni; sono applicabili gli artt. 285 e 286 cpv. 2, 3 e 4 del Codice di procedura penale. 4 Le altre decisioni del Dipartimento sono definitive.
--	---

XXIII.

La Legge per la protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza, del 15 gennaio 1963, è modificata come segue:

- A. Negli articoli della presente legge, la denominazione "bis" è sostituita dalla denominazione "a", e la denominazione "ter" è sostituita dalla denominazione "b".
B.

n) Ricorso	Articolo 16 cpv. 3 3Abrogato. Articolo 19b (nuovo) Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e di revoca del riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni a famiglie, è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale di appello; è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative.
------------	---

XXIV.

Il Regolamento cantonale sul registro di commercio del 25 giugno 1937 è abrogato.

XXV.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.